struzione, con ordinanza o sentenza di rinvio, appartiene rispettivamente al tribunale od alla Corte nella sezione degli appelli correzionali. »

Ora, se venisse il caso che la sezione d'accusa avesse pronunziata la sua sentenza di rinvio, e che intanto vi fosse la possibilità di avere diritto alla libertà provvisoria, a chi si dovrebbe dirigere l'imputato?

INDELLI. (*Della Commissione*) Domando la parola.

MORRONE. L'onorevole Indelli domanda la parola; so che cosa vuol dire.

INDELLI. (*Della Commissione*) La domando al presidente, non a lei.

MORRONE. Nell'articolo 438 del Codice di procedura penale sta scritto:

« Se la sezione d'accusa pronunzierà l'accusa per crimine punibile colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, non congiunta con altra pena criminale, o per delitto per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d'accusa conterrà l'ordine all'accusato di comparire avanti il presidente della Corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza. »

Ora, essendosi riformato l'articolo 205 in guisa che si ha diritto alla libertà provvisoria anche in questo caso, domando a chi dovrà dirigersi l'imputato per ottenere la libertà provvisoria quando la sezione d'accusa avrà chiuso la istruzione con una sentenza di rinvio. Il Codice dice che deve rivolgersi alla sezione degli appelli correzionali; ma dopo averci pensato bene, non ho potuto capire in che modo ciò potrà farsi. Attendo quindi che la Commissione o l'onorevole ministro vengano con qualche spiegazione a sciogliere i miei dubbi.

Quando pei crimini il Codice stabiliva che non si potesse ottenere la libertà provvisoria, il Codice stesso ha provveduto al caso in cui, compiuta l'istruzione, e dopo la sentenza di rinvio, l'accusato potesse domandare la libertà provvisoria. Ora, non sempre sarebbe ciò possibile, perchè le Assisie possono trovarsi chiuse quando gli occorresse fare questa domanda. Perciò dovrebbe potersi rivolgere alla Corte d'appello.

Una voce. C'è l'articolo precedente.

MORRONE. Ad ogni modo sento il dovere di esprimere questi dubbi e di pregare l'onorevole relatore della Commissione a volerli chiarire.

INDELLI. (*Della Giunta*) L'onorevole Morrone mi ha quasi costretto a domandare la parola per un fatto personale.

Credo di avergli già date privatamente le opportune spiegazioni che domanda, ed ora gliele rinnovo innanzi alla Camera. Se per la Camera queste spiegazioni non saranno sufficienti, avrà ragione l'onorevole Morrone. Ma se essa le troverà concludenti, e in guisa da non potervisi replicare, me lo permetta l'onorevole Morrone, avrò ragione io.

L'articolo 205 già votato, e di cui abbiamo parlato a lungo quest'oggi, faceva, come era prima redatto, due casi.

Per i crimini non poteva mai esservi libertà provvisoria, tranne pochi casi, e per alcuni anzi la libertà provvisoria era anche obbligatoria. Questa parte dell'articolo 205 è la seguente:

« Nei crimini punibili colla reclusione, e la relegazione, se l'imputato contro cui non sia spedito ed eseguito mandato di cattura, e che non si trovi altrimenti detenuto, si presenta al tribunale, *si dovrà*, diceva il Codice, sulla di lui domanda accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione.

« Qualora, prima della spontanea presentazione, egli sia stato arrestato, *potrà* essere accordata sulla di lui domanda la libertà provvisoria mediante idonea cauzione. »

In seno alla Commissione vi fu chi fece una difficoltà naturalissima. Si disse: voi ora estendete la facoltà della libertà provvisoria per tutti i crimini punibili con pene temporanee; ma non date in fondo che una facoltà al magistrato.

Dall'altra parte poi nella modificazione dell'articolo 205 voi aprite un libro di dare ed avere: se da un lato concedete, dall'altro prendete. Voi sottraete quello che era obbligatorio in alcuni casi, per contentarvi di quel che rimane di facoltativo, benchè più ampio.

La maggioranza della Commissione ritenne la redazione ministeriale, ed io non gliene muovo rimprovero. L'idea da cui partì la maggioranza della Commissione, di cui io non faceva parte, e nemmeno l'onorevole mio amico Paternostro, è questa: essa considerava che, una volta che voi volete abbandonare tutto alla facoltà del giudice, al criterio del magistrato, naturalmente la magistratura terrà presenti i casi meno gravi, e quindi concederà in essi la libertà provvisoria.

Per altro, o signori, tanto l'articolo 208 del Codice penale, quanto la redazione attuale dello stesso articolo 208, sono categorici.

Prima che io legga queste due redazioni, mi permetto di ricordare qual è la questione che mi ha posta l'onorevole Morrone: dopo rinviato alle Assisie l'accusato, egli mi ha chiesto, a chi deve domandare la libertà provvisoria, se vi abbia diritto?

Rispondo con l'articolo 208, come era scritto nel